

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COMUNE DIRIPATRANSONE

Progetto : Variante Urbanistica località Contrada Montebove Ovest – Comune di Ripatransone
(AP) zona agricola E

‘Rapporto Preliminare di screening semplificato è stato redatto sulla base dell’ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs. n152/2006 come richiamato dal DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA n. 13 del 17 gennaio 2020 della Regione Marche

ALLEGATI : Modulo Rapporto Preliminare di screening semplificato, Tavole grafiche, NTA

Committenza : Sig. Aureli Franco e Sig.ra Maroni Regina

Data : Giugno 2023

Dott. Ing.

Luca Desideri

INDICE

1. PREMESSA
- 2 . NORMATIVA, INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO
- 2.1. IL PIANO REGOLATORE VIGENTE ED ADOTTATO
- 2.1.1. ITER DI APPROVAZIONE
- 2.2 VARIANTE URBANISTICA al P.R.G. GENERALE DI PIANO ED INTERAZIONI PIANI SOVRACOMUNALI
- 2.2.1. RELAZIONE INTRODUTTIVA
- 2.2.2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA (AZIONI DI PIANO)
- 2.2.3. ZONIZZAZIONE ED USO DEL SUOLO
3. ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI DALLA VARIANTE: DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE
- 3.1 AMBITO D'INFLUENZA AMBIENTALE
4. VERIFICA DI PERTINENZA
5. INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
- 5.1 MONITORAGGIO
6. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Il presente documento 'Rapporto Preliminare di screening semplificato' è stato redatto sulla base dell' ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006 come richiamato dal DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA n. 13 del 17 gennaio 2020 della Regione Marche in relazione al Progetto di Variante urbanistica parziale al P.R.G. vigente, limitatamente ad una porzione di area individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 posta all'interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) di proprietà dei Sig.ri AURELI Franco nato a Ripatransone (AP) il 02/04/1958 e residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Luigi Farnese n. 12 codice fiscale RLAFC58D02H321S e MARONI Regina nata a Ripatransone (AP) il 08/02/1932 ed ivi residente in Contrada Montebove Ovest n. 5 codice fiscale MRNRGN34B48H321U.

In particolare i contenuti minimi della presente analisi sono i seguenti:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
- dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. NORMATIVA, INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO

La normativa e Atti amministrativi di riferimento per la V.A.S. è costituita da:

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2009 "Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010";
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazione e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 13 del 17 gennaio 2020 "Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica";

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", propone la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento chiave per assumere la sostenibilità ambientale come obiettivo determinate nella pianificazione e programmazione.

La stessa Direttiva inoltre, estende l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva, elaborato in funzione di determinati progetti, ai piani e ai programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto

Delle decisioni strategiche contenute negli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione. La data ultima per il recepimento della Direttiva 2001/42/CE da parte degli Stati membri era fissata per il 21 luglio 2004.

Lo Stato italiano ne ha dato attuazione con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che si occupa della VAS nella Parte seconda – Titolo II.

Successivamente la Regione Marche ha introdotto la procedura di VAS all'interno della Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 "Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000", specificatamente all'art. 17. L'art. 18 della suddetta L.R., stabilisce gli ambiti di applicazione tra i quali, alla lettera c), "le modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscono comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE".

L'art. 20 della Legge regionale n. 6/2007 stabilisce che, fino all'approvazione delle linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione della procedura di VAS, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla Legge regionale n. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla normativa in ordine alle procedure di VAS. Con decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 il Titolo II della Parte seconda, concernente le procedure di VIA e VAS, è stata integralmente sostituita; successivamente l'ordinamento nazionale sulla VAS è stato interessato da ulteriori integrazioni e rettifiche non sostanziali.

Al fine di adeguare i procedimenti di VAS all'attuale quadro normativo e all'esperienza finora acquisita, la Regione Marche con D.G.R. del 23/12/2019 n. 1647 ha approvato le nuove linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica revocando la D.G.R. n. 1813/2010.

Il presente Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS è finalizzato al solo screening. Lo stesso è inoltre un'importante strumento a supporto della fase preliminare (screening) prefigurando che il Piano, per le sue caratteristiche e dimensioni, non comporti direttamente ed indirettamente effetti significativi sull'ambiente.

Nel dettaglio la variante urbanistica oggetto di valutazione, redatta dall'Ing. Luca Desideri, è riferita limitatamente ad una porzione di area con destinazione agricola individuata al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 posta all'interno del territorio comunale di Ripatransone (AP) in Contrada Montebove Ovest.

La stessa non altera in nessun modo la destinazione ed il carico urbanistico della superficie interessata ma si sostanzia unicamente nella ripermimetrazione dell'ambito di tutela integrale inserito nel vigente P.R.G. comunale. Occorre specificare che l'ambito di cui sopra non proviene da nessuna trasposizione passiva dei vincoli del P.P.A.R. in quanto la zona oggetto di variante è assolutamente libera da ogni imposizione di piano sovracomunale.

2.1 IL PIANO REGOLATORE VIGENTE

Il vigente Piano Regolatore Comunale è il prodotto finale di una pianificazione che in sé riporta ad una serie di tappe amministrative per regolamentare e programmare "l'uso del suolo" in relazione all'evoluzione normativa nazionale. Nel dettaglio:

1929 Regolamento Edilizio approvato dalla G.P.A. 07/05/1929 e 27/09/1929 - Delibera del Commissario prefettizio n. 2 del 19/04/1929 e del 27/07/1929;

1960 Determinazione zona di rispetto cimiteriale D.C.C. n. 52 del 23/05/1960 Comune di Ripatransone richiesta riduzione della zona di rispetto cimiteriale da 200 a 50 m;

1968 Definizione perimetro centro abitato ai sensi dell'art 17 della Legge n. 765 del 06/08/1967. Limiti indicati nel perimetro blu escluso contrada Petrella - (D.C.C. n. 56 del 20/11/1967 a seguito dello stralcio della C.da Petrella si revoca la D.C.C. n. 56 e si approva la delimitazione definitiva D.C.C. n. 34 del 30.06.1968) centro abitato coincidente con il centro storico. La soprintendenza ai monumenti individua "l'agglomerato urbano rivestente carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale "ai sensi del comma 5 dell'art 17 Legge n. 765;

1971 Programma di fabbricazione prot. n. 3643 presentato il 21/12/1968, adozione con D.C.C. n. 6 del 10.02.1969 – approvato con modifiche con D.C.C. n. 6 del 27/01/1971 – D.C.P.A. n. 328 del 20/02/1971;

1975 Variante al P.d.F. e R.E. adottata con D.C.C. n. 48 del 06/10/1973 approvazione con D.G.R. Marche n. 3643 del 06/03/1975.

1978 Modifiche al RE in attuazione (D.P.R. del 24/07/1977) con D.C.C. n. 57 del 18/03/1978 - Delimitazione dei Centri Edificati ai sensi dell'art 18 L. 865/71. DCC n. 123 del 28.12.1978 – Si identificano due centri edificati: Centro storico – centro edificato Viale Cellini;

1979 Piano Particolareggiato Centro Storico. Adozione D.C.C. n.3 del 10/01/1979 – approvazione D.C.C. n. 130 del 20/11/1979;

1980 Variante al Piano di Fabbricazione adottato con D.C.C. n. 98 del 21/04/1980;

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 34/1992 e dell'approvazione del P.P.A.R. nel 1989 l'amministrazione del 1997 decide d'avviare la procedura per la redazione del primo Piano Regolatore Comunale il cui iter di approvazione si riassume:

2.1.1 AVVIO ITER PROCEDURALE PRG VIGENTE

con Disposizione n. 1/97 del Difensore Civico della Regione Marche, acquisita agli atti di questo Comune in data 14/08/1997, veniva nominato il Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. comunale nella persona del Dr. Roberto De Berardinis;

con Decreto del Commissario ad Acta n° 1 del 16/09/1997, veniva adottato il P.R.G. del territorio comunale adeguato al P.P.A.R. redatto dall'Arch. Francesco Capponi;

con decorrenza dal 16/09/1997 veniva disposto il deposito degli atti per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

con le delibere di Consiglio Comunale n. 54 del 15/06/1998 ad oggetto: "Esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale" venivano approvate le osservazioni pervenute al Comune e n. 71 del 23/07/1998 ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore Generale ricognizione degli elaborati ed osservazioni da inviare alla Provincia" si procedeva ad una ricognizione degli elaborati e deliberazioni relative all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale da inviare alla Provincia di Ascoli Piceno;

con parere del Comitato Provinciale per il Territorio, espresso nella seduta dell'8/05/2000, veniva ratificato quanto espresso nell'istruttoria del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno dell'11/04/2000;

con Documento Istruttorio del 09/05/2000 Class. 63SUG002 il Responsabile del Settore Urbanistica e Protezioni BB.NN esprimeva parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, con stralci, modifiche e prescrizioni;

con la Delibera del Consiglio Provinciale del 16/05/2000, n. 75, ad oggetto: "COMUNE DI RIPATRANSONE - Comunicazione degli stralci delle modifiche e prescrizioni con le quali si intende approvare il PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) in adeguamento al PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (P.P.A.R.) - Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 16/03/1997" veniva trasmesso a questo Comune l'atto con cui si intendeva approvare con le relative prescrizioni il Piano Regolatore Generale ;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2000 esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto: "Nuovo Piano Regolatore adottato adeguato al P.P.A.R. Determinazioni in merito alle osservazioni della Provincia formulate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000" con la quale venivano accolte le richieste della Provincia di Ascoli Piceno contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 16/05/2000;

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000 è stato approvato definitivamente il P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R.;

detto P.R.G. è diventato esecutivo a seguito di pubblicazione dell'estratto della Delibera di Consiglio Provinciale n. 177/2000 sul BUR della Regione Marche n. 121 in data 23 novembre 2000;

l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere una revisione generale del P.R.G. vigente resasi necessaria, al fine di ammodernare l'impalcato normativo, rivedere il regime delle tutele, ricondurre a sistema gli obiettivi originari del P.R.G. vigente con le esigenze di sviluppo del territorio, porre una particolare attenzione alle nuove e imprescindibili sensibilità ambientali e di uso del suolo ed alle esigenze di avere uno strumento di governo del territorio il cui iter di adozione si riassume;

AVVIO ITER PROCEDURALE DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRG

con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2012 ad oggetto: "Ricognizione ed aggiornamento P.R.G. Comunale vigente in funzione del sistema informatico territoriale e della variante al P.R.G. in fase di redazione" si è provveduto ad approvare l'aggiornamento e ricognizione del vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al P.P.A.R. in funzione del sistema informatico territoriale e della variante al Piano in fase di redazione;

con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03/05/2013 è stata avviata la procedura di V.A.S. inerente la variante generale al Piano Regolatore Generale;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2017 ad oggetto: "Adozione della variante generale al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), ai sensi della Legge n. 1150/42 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii. e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. e della delibera di G.R. n. 1813/2010" si procedeva ad adottare la variante generale al Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale ed il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

con Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2018 ad oggetto: "Controdeduzioni alle osservazioni ed adozione definitiva della variante generale al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), ai sensi della Legge n. 1150/42 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii." si procedeva all'adozione definitiva della variante generale al Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale

Ad oggi le norme di salvaguardia relativamente alla suddetta variante ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. che dispone: "[...] La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione" non hanno più efficacia;

2.2 VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE ED INTERAZIONI PIANI SOVRACOMUNALI

L'insieme dei piani e programmi che interagiscono a vari livelli con la presente variante puntuale costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento. L'analisi di tale quadro consente di verificare la coerenza del Piano rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione, pertanto viene definita "analisi di coerenza" esterna che consente altresì:

- La costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi di sostenibilità, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;

- Il riconoscimento delle questioni già valutate in piani e programmi di diverso ordine che nella (eventuale) VAS del Piano dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni. Di seguito si riportano i principali piani e programmi territoriali, generali e/o di settore a cui il Piano deve fare riferimento.

Piani di livello comunitario e nazionale

- Rete Natura 2000

Per il Piano in esame non è necessaria una Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in considerazione del fatto che nell'ambito di influenza del Piano non vi sono siti della Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) che implicano l'attivazione di tale processo.

Piani di livello regionale

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) Il Piano Paesistico Ambientale, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 03/11/1989, nell'area oggetto di variante non vi sono tutele imposte dal suddetto piano;

- Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e ss.mm.ii., non individua l'area oggetto di variante all'interno della fascia di pericolosità.

2.2.1 RELAZIONE INTRODUTTIVA

La normativa di riferimento al Piano è costituita da:

- Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942

- D.M. 1444 del 02/04/1968, Standard urbanistici

- L.R. 5 agosto 1992 n. 34 - Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.

- L.R. 8 marzo 1990 n. 13 - Norme edilizie per il territorio agricolo.

La Variante Urbanistica in oggetto è relativa ad una porzione di area distinta al Catasto Terreni del Comune di Ripatransone (AP) al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 urbanisticamente inserita così come previsto sia dal vigente P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R. in zona agricola "E";

NTA PRG VIGENTE (Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 177 del 07/11/2000)

Area ricadente in "ZONA AGRICOLA" art. 6: E' considerata zona agricola di tipo E ai sensi dell'art.

2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 l'intero territorio del Comune di Ripatransone fatta eccezione per le aree e gli immobili interessate dalle diverse e specifiche previsioni del presente PRG, quali: le zone residenziali omogenee A, B e C; le zone produttive D e turistiche; le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici; le aree destinate ad attrezzature sportive, ricreative e servizi; le aree destinate ad infrastrutture per la mobilità; le aree destinate ad attrezzature pubbliche (cimitero, impianti tecnologici); le aree destinate ad interventi di recupero e riqualificazione ambientale; i manufatti storici extra-urbani (chiese rurali, monasteri, ritrovamenti archeologici). Sono da intendersi invece comprese nella zona E anche alcune aree non strettamente utilizzate per l'agricoltura quali: le aree boscate, di interesse floristico e gli incolti.

Interventi ammessi: Sono consentiti nelle zone agricole non sottoposte a tutela integrale, esclusivamente gli interventi previsti dalla Legge Regionale 08/03/1990 n° 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e successive modificazioni ed integrazioni, con la seguente integrazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma della citata legge regionale:

- nei crinali non sottoposti a tutela integrale viene fissato un valore di dislivello pari a m. 10 in cui sono vietati nuovi insediamenti di industrie nocive e depositi e stoccaggi di materiali non agricoli. La verifica dei valori di dislivello va effettuata da parte del soggetto richiedente su planimetria quotata scala 1:500.

La proposta di Variante come detto non altera in alcun modo le dinamiche complessive del territorio prefiggendosi unicamente la ripermimetrazione dell'area a tutela integrale di cui all'art. 7.1 delle NTA del vigente PRG che prevedono:

- Tutela integrale Negli Ambiti di tutela integrale sono vietati: a) ogni nuova edificazione, nonché ampliamento degli edifici esistenti. Sono ammessi esclusivamente: a1) gli interventi previsti dagli articoli 31 e 32 della Legge 28.2.1985 n. 47; a2) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, così come definiti dall'art. 31, lettere a), b), c), d), della Legge al 457/78, che non prevedano aumento di volume. a3) le serre per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, purché, relativamente a quelle con copertura stabile di cui all'art. 10, lettera b) della L.R. n. 13/90, in aree con pendenza non superiore al 10% ed a distanza di almeno mt. 50 dalle sponde o piede esterno degli argini del torrente Tesino, mt. 100 da quelli del Menocchia e mt. 35 da quelli degli altri corsi d'acqua. b) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; c) il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvopastorale; d) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati; e) l'apposizione, limitatamente alle sole strade panoramiche, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.2.1979 n. 400; f) l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme: f1) in quelle autorizzate è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area che tiene luogo del progetto di recupero ambientale. di cui all' art. 57 delle NTA del PPAR. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva; f2) in quelle sprovviste di autorizzazione regionale, i cui lavori sono sospesi, dovrà essere presentato un progetto di recupero ambientale da predisporre ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR, escluso l' ampliamento. L'attività di cava potrà proseguire secondo il progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto. f3) nelle aree interessate da cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell' art. 57 delle NTA del PPAR. g) l'abbattimento della vegetazione arbustiva ed arborea esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla n. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate; h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari; i) i nuovi tracciati stradali, fatta eccezione per percorsi naturalistici, pedonali ed a cavallo che non alterino la morfologia del terreno e non comportino abbattimento di vegetazione autoctona, privilegiando il recupero di vecchi sentieri o strade dismesse. Sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità esistente piste ciclabili in tratti di Ambito fluviale del torrente Tesino al fine di consentire la continuità di fruizione del corridoio fluviale con mezzi alternativi al veicolo motorizzato l) i movimenti di terra che alterino stabilmente o in modo sostanziale il profilo del terreno salvo che per i lagoni di accumulo


per usi irrigui i progetti di recupero ambientale di cui all' art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR e le sistemazioni di aree a verde con modesti movimenti di terra per la realizzazione del campo per il golf; 44 m) gli impianti tecnologici fuori terra (serbatoi, antenne, ecc.) e sottoservizi che alterino stabilmente il profilo naturale del terreno. Sono esclusivamente consentiti: m1)impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, centraline, antenne e ripetitori, ecc.) previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR; m2)-pozzi per la captazione di risorse idriche sotterranee, se autorizzati; m3)-opere ed interventi a carattere temporaneo connessi alla ricerca di idrocarburi, ecc.; m4)-modeste sistemazioni a terra per verde ricreativo, purché su aree con pendenza inferiore all' 8%. Integrano le suddette disposizioni generali le seguenti prescrizioni particolari per alcune categorie costitutive del paesaggio.

Lo strumento proposto è in linea alle esigenze di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, mantenendo comunque un risultato positivo in termini di equilibrio tra zone sottoposte a tutela integrale e zone franche.

2.2.2 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA (AZIONI DI PIANO)


La variante in argomento anticipa le previsioni programmatiche della variante generale al Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2018 in quanto è tesa a rivedere il regime delle tutele inserite, visto che l'area trattata non è interessata da alcun vincolo derivante da piani sovracomunali. **La riduzione dell'ambito di tutela integrale è sostanzialmente minima e risulta ininfluente rispetto al bilancio quali-quantitativo del P.P.A.R. in quanto nel vigente P.R.G. tale bilancio è ampiamente positivo avendo lo stesso sottoposto a tutela vaste aree del territorio comunale non individuate come da sottoporre a tutela del P.P.A.R. come nel caso in esame**

Stralcio di mappa catastale




La porzione interessata dalla variante individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 48 part. n. 5 ha una superficie complessiva di mq. 6.100,00

Individuazione dell'area interessata dalla variante con sovrapposta la vincolistica




Dalla planimetria sopra riportata si evince che per l'area oggetto di variante non sussistono vincoli trasposti da piani sovraordinati


Viene indicato nella seguente planimetria l'ambito di tutela integrale inserito nel vigente PRG puntualizzando che negli elaborati progettuali del suddetto piano sono presenti aree isolate urbanisticamente individuate in Zona E Agricola ricadenti in Zona Franca



Stralcio elaborato del vigente PRG con indicata l'area oggetto di ripermimtrazione "Zona a Tutela Integrale"




Stralcio elaborato del vigente PRG con indicata l'area oggetto di ripermimtrazione "Zona Franca"



2.2.3 ZONIZZAZIONE ED USO DEL SUOLO

La Variante urbanistica proposta non prevede alcuna espansione urbana, ma esclusivamente come già detto la ripermimtrazione dell'ambito di tutela integrale per cui gli indici edificatori previsti dalla Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo" non vengono in alcun modo modificati.

Foto aerea dell'area interessata in cui si evidenzia la vocazionalità agricola del contesto



3.ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI DALLA VARIANTE: DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento in variante allo strumento urbanistico comunale consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente sia delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'intervento in variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), riferendosi alla check list dell'allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS e ad ogni tema ambientale per cui la normativa vigente lo richiede.

Le possibili interazioni sono indicate nella colonna di destra. E' evidente che i contenuti della variante non comportano interazione con l'ambiente circostante per cui gli impatti ambientali sono tutti negativi.

| TEMA AMBIENTALE | INTERAZIONE | SI/NO |
|-----------------|--|-------|
| | La variante può interferire con gli habitat presenti? | NO |
| | La variante può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche? | NO |
| Biodiversità | La variante può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico? | NO |
| | La variante può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? | NO |
| Popolazione | La variante può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? | NO |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| | La variante può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? | NO |
| | La variante può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche? | NO |
| | La variante può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? | NO |
| Suolo e sottosuolo | La variante può comportare contaminazione del suolo? | NO |
| | La variante può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)? | NO |
| | La variante può incidere sul rischio idrogeologico? | NO |
| | La variante può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi? | NO |
| | La variante può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo? | NO |
| | La variante può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? | NO |
| | La variante può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? | NO |
| | La variante può interferire con le risorse idriche sotterranee? | NO |
| Acqua | La variante può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)? | NO |
| | La variante può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? | NO |
| | La variante può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione? | NO |
| Aria | La variante può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? | NO |
| | La variante può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria) ? | NO |
| Cambiamenti climatici | La variante può comportare variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO2? | NO |
| | La variante può comportare variazioni nell'emissione di gas serra? | NO |
| Patrimonio culturale | La variante può comportare il degrado di beni culturali, anche architettonici e archeologici? | NO |
| | La variante prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva del patrimonio culturale? | NO |
| Paesaggio | La variante inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? | NO |
| | La variante prevede interventi sull'assetto territoriale? | NO |
| Energia | La variante prevede azioni che possono interferire con i consumi di energia? | NO |
| | La variante prevede azioni che possono interferire con l'offerta energetica? | NO |
| Rifiuti | La variante prevede azioni che possono interferire con la produzione di rifiuti? | NO |
| | La variante prevede azioni che possono interferire con la gestione dei rifiuti? | NO |
| Agricoltura | La variante può interferire con agroecosistemi locali? | NO |
| | La variante può interferire con i sistemi di coltivazione/ metodi di produzione agricoli? | NO |
| Trasporti | La variante può interferire con il sistema della mobilità? | NO |

L'analisi dell'area in cui si inseriscono le previsioni di intervento non ha fatto rilevare emergenze o criticità ambientali.

3.1 AMBITO D'INFLUENZA AMBIENTALE

L'ambito di influenza di un piano o variante consiste nell'identificare i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando i possibili effetti significativi al fine di assoggettare o meno il Piano alla procedura di VAS.

Di seguito si riportano due tabelle in cui sono individuati i temi e gli aspetti ambientali e settori di governo in cui la variante puntuale può interagire.

Nello specifico i temi ambientali e i relativi aspetti in riferimento alla variante sono::

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. Biodiversità | Habitat | Nessuna significatività |
| 2. Suolo e sottosuolo | Degrado (perdita di sostanza organica) | Nessuna significatività |
| | Impermeabilizzazione | |
| | Consumo | |
| 3. Acqua | Quantità | Nessuna significatività |
| | Reflui | Nessuna significatività |
| 4. Aria | Qualità | Nessuna significatività |
| 5. Cambiamenti climatici | Assorbimento CO2 | Nessuna significatività |
| | Emissioni CO2eq | |
| Settore di Governo | Aspetto | Obiettivo ambientale di riferimento |
| 6. Rifiuti | Produzione | Nessuna significatività |
| 7. Energia | Risparmio | Nessuna significatività |
| | Fonti rinnovabili | Nessuna significatività |

BIODIVERSITÀ

Nel mantenere la destinazione d'uso agricola la Variante opera un'attenta salvaguardia dell'ambiente naturale e della biodiversità che caratterizza l'area d'intervento preservando la vocazionalità del terreno e la flora presente tipica del contesto collinare marchigiano.

L'area in esame non interessa siti della Rete Natura 2000, non interessa aree floristiche protette, habitat naturali o altre aree vincolate.

SUOLO E SOTTOSUOLO

La Variante non prevede la realizzazione di nuovi insediamenti pertanto non sono previsti impatti inerenti suolo e sottosuolo considerato che nessuna infrastruttura è prevista.

ACQUA

La Variante Urbanistica in esame non prevede consumo di suolo quindi non ci sono previsioni riferite ai nuovi fabbisogni che devono essere garantiti dal gestore CIIP.

Per ciò che concerne la problematica "acqua", il comparto oggetto di variante non risulta localizzato in zone di esondazione così da non determinare pericolose interferenze in prossimità dei corsi d'acqua. I rischi relativi alla riduzione della ricarica delle falde e delle portate dei corsi d'acqua esistenti a seguito della costruzione di nuovi insediamenti relativi al comparto è stata trattata nel tema suolo e sottosuolo in rapporto all'aspetto impermeabilizzazione.

In virtù delle NTA della Variante Generale al PRG e delle indicazioni introdotte dalla LR 22/2011 e delle analisi di dettaglio nell'elaborato specialistico, la Variante non comporta la modifica di portata dei corpi idrici perseguendo cioè il principio dell'invarianza idraulica.

ARIA

Non sono previste variazioni rispetto alla condizione attuale, con eventuali introduzioni di emissioni inquinanti.

CLIMA

Non ci sono aspetti ambientali inerenti il clima che incidono dalla realizzazione delle previsioni della Variante Urbanistica.

RIFIUTI

Non ci sono aspetti ambientali inerenti il tema rifiuti che incidono dalla realizzazione delle previsioni della Variante Urbanistica.

ENERGIA

Non ci sono aspetti ambientali inerenti il tema energetico che incidono dalla realizzazione delle previsioni della Variante Urbanistica.

PAESAGGIO

La Variante Urbanistica mantiene inalterato lo status quo ante dato che non sono previste alterazioni/trasformazioni dei luoghi a livello paesaggistico e visivo. L'area non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004

PATRIMONIO CULTURALE

La Variante Urbanistica, nel rispetto dei tematismi del PPAR, è orientata alla conservazione intesa come salvaguardia dei caratteri identitari e valorizzazione come forma di fruizione e di messa in valore di tali caratteri senza interferire con beni culturali presenti nel territorio comunale.

POPOLAZIONE

Le previsioni della Variante Urbanistica, non prevede modifiche in termini di popolazione.

4. VERIFICA DI PERTINENZA

Individuate le possibili interazioni tra le previsioni d'intervento e l'ambiente, è quindi necessario verificare la pertinenza tra le previsioni stesse ed i criteri per la verifica di assoggettabilità (screening) di cui all'allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. .

Tale verifica è stata compiuta seguendo le indicazioni di cui alle linee guida regionali sulla VAS ovvero in funzione dell'interpretazione attribuita ai singoli criteri dalle stesse e motivando l'attribuzione della pertinenza o non pertinenza rispetto ai singoli criteri.

Di seguito (tabella 8) si riporta l'esito della verifica di pertinenza ai criteri del Gruppo 1 dell'Allegato II, delle citate Linee Guida. Nella colonna di sinistra sono riportati i criteri tali e quali e in quella di destra le considerazioni relative alla variante al PRG vigente.

| Criterio delle linee guida | Pertinenza | Motivazione |
|---|-------------------|---|
| 1.A). In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse | NO | La modifica puntuale del Piano non determina un aumento del carico urbanistico non incide sul calcolo degli standard urbanistici e si uniforma al contesto rurale circostante. |
| 1.B). In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati | NO | Trattandosi di variante parziale allo strumento urbanistico comunale, influenza solo questo strumento di pianificazione, con la ripermetrazione dell'ambito di tutela integrale. |
| 1.C). La pertinenza della variante, o del programma, per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale | NO | La variante in oggetto non è direttamente finalizzata ad azioni mirate allo sviluppo sostenibile su vasta scala; tuttavia le scelte della variante sono dettate dall'attenzione degli usi del suolo lasciando inalterato la destinazione originaria |
| 1.D). Problemi ambientali pertinenti alla variante | NO | La proposta di variante non prevede azioni dirette di risanamento in quanto non sussistono preesistenti problemi diretti di tipo ambientali. |

| | | |
|--|----|---|
| 1.E). La rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) | NO | La variante puntuale non contiene previsioni che danno attuazione diretta alla normativa comunitaria in materia ambientale. |
|--|----|---|

5 INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

In questo paragrafo si individuano:

- i temi ambientali con cui il Piano potrebbe interagire nonché i relativi indicatori di stato ambientale appropriati ed esprimere le possibili interazioni;
- eventuali particolari emergenze o criticità ambientali e territoriali pertinenti ai contenuti del Piano;
- l'ambito di influenza territoriale del Piano entro il quale si potrebbero manifestare i relativi effetti o impatti.

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Biodiversità | Alterare lo stato di conservazione dell'habitat | NO |
| | Alterare l'area di distribuzione di specie animali selvatiche | NO |
| | Incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse | NO |
| | Incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Acqua | Determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche | NO |
| | Comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali | NO |
| | Interferire con le risorse idriche sotterranee | NO |
| | Determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei) | NO |
| | Comportare la contaminazione anche locale di corpi idrici | NO |
| | Comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Suolo e sottosuolo | Comportare contaminazione del suolo | NO |
| | Comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc.) | NO |
| | Incidere sul rischio idrogeologico | NO |
| | Determinare variazioni nell'uso del suolo in termini qualitativi e quantitativi | NO |
| | Comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Paesaggio | Inserire elementi che possono modificare il paesaggio | NO |
| | Prevedere interventi sull'assetto territoriale | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Aria | Comportare variazioni delle emissioni inquinanti | NO |
| | Comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Clima | Comportare variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO2 | NO |
| | Comportare variazioni nell'utilizzo di energia | NO |
| | Prevedere variazioni nell'emissione di gas serra | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|--|-------|
| Salute | Prevedere azioni che possono comportare rischi per la salute umana | NO |
| | Comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche | NO |
| | Comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|--|-------|
| Popolazione | Comportare interferenze con la distribuzione insediativa | NO |

| Aspetto ambientale | La variante al Piano vigente può | SI/NO |
|--------------------|---|-------|
| Beni Culturali | Comportare il degrado di beni culturali | NO |
| | Prevedere azioni che possono interferire con la percezione visiva | NO |
| | | NO |

5.1 MONITORAGGIO

In considerazione che dal presente Rapporto Preliminare è emerso che gli effetti sull'ambiente derivanti dalla modifica del Piano, valutati nelle singole componenti e nella composizione complessiva, risultano ininfluenti, non si ritiene necessario effettuare un monitoraggio dei potenziali successivi all'attuazione delle modifiche riguardanti il Piano stesso.

6. CONCLUSIONI

L'analisi delle caratteristiche dell'area interessata dagli impatti non ha individuato né vincoli né tutele ivi insistenti.

Facendo presente che la variante si caratterizza esclusivamente attraverso la ripermimetrazione dell'Ambito di Tutela integrale tra l'altro non proveniente da nessuna trasposizione passiva la stessa:

- non determina un incremento del carico urbanistico e non incide sul calcolo degli standard urbanistici;
- non configura una modifica dello scenario urbanistico e ambientale;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse (la ripermimetrazione interessa piccola porzione ed è contermina ad una altra area indicata quale ZONA FRANCA dal vigente P.R.G. comunale);
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza

Si può tranquillamente affermare che non ci sono impatti o criticità di natura ambientale di nessun livello operando nel mantenimento della destinazione d'uso agricola del vigente P.R.G. L'ambito di influenza è sostanzialmente quello del territorio comunale e nello specifico una porzione assai limitata dello stesso. Pertanto si ritiene che la variante proposta rientri nei casi per cui sia da escludere la procedura di VAS